

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 7 Maggio 2007 , n. 8

Misure urgenti per il contenimento dei costi degli organi politici.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Abruzzo n. 27 dell'11 maggio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Temporanea inefficacia dell'indennita' mensile spettante ai consiglieri e ai componenti della giunta regionale

1. L'incremento delle indennita' mensili spettante ai consiglieri e ai componenti della giunta regionale per gli effetti del combinato disposto degli articoli 2 e 3 della legge regionale 30 maggio 1973, n. 22 recante "Determinazione delle indennita' e relativi titoli a favore dei consiglieri regionali" e dell'Art. 1, comma 2, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 recante "Determinazione delle indennita' spettante ai membri del Parlamento", operante dal 1° gennaio 2007, e' inefficace dall'entrata in vigore della presente legge fino alla conclusione della legislatura.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 7 maggio 2007

DEL TURCO